



ANTONIO BALDASSARRE\*

---

## AUDIZIONE PRESSO LA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 DEL 9 GENNAIO 2024. SINTESI\*

---

SOMMARIO: 1. In quale sistema politico il capo del Governo ha maggiori poteri decisionali? Indubbiamente nei sistemi parlamentari. – 2. La riforma relativa al c.d. Premierato comporta una revisione della complessiva forma di Governo e, in particolare, del ruolo del Presidente della Repubblica. - 3. La difficile formazione di un Governo di fiducia parlamentare con un *Premier* eletto direttamente dal popolo. - 4. L'idea migliore per rinforzare costituzionalmente la figura del Premier è quella della vecchia "Commissione D'Alema" (Iodo Salvi). - 5. Conclusioni e repliche: la prospettiva del referendum confermativo

### 1. In quale sistema politico il capo del Governo ha maggiori poteri decisionali? Indubbiamente nei sistemi parlamentari

L'idea che l'elezione diretta del capo dell'Esecutivo - sia esso il Presidente della Repubblica (come in USA o in Francia) oppure il Primo Ministro (come in Israele dal 1996 al 2001) - garantisca di per sé un incontestabile e forte potere decisionale, nonché una sicura e stabile capacità di indirizzo politico generale è, sotto il profilo di una realistica visione comparatistica dei sistemi costituzionali, tremendamente ingenua e superficiale. È cosa che si può leggere in qualche articolo di giornale incline a giustificare determinate posizioni politiche o in qualche cattivo manuale di diritto costituzionale, ma che non ha la benché minima rispondenza nella prassi e negli studi diffusi nei principali sistemi costituzionali dell'Europa o del Nord America.

In premessa va detto, però, che indubbiamente nel secolo scorso è emersa una tendenza storica tesa a concentrare sul capo delle Esecutivo i poteri di proposta e di indirizzo politico e che, nello stesso tempo, è svanita del tutto con lo sviluppo dei partiti di massa l'idea che il Parlamento possa funzionare come il centro dell'elaborazione politica e della formazione della direzione generale della politica nazionale. Se si è realisti, si deve dire che il Parlamento oggi è capace solo di dire «sì» o «no» alle proposte governative. Questo processo è apparso

---

\* Presidente emerito della Corte costituzionale.

\*\* Testo pervenuto alla Redazione l'11 settembre 2024.

chiaro già all'inizio del XX° secolo, tanto da essere evidenziato da tutti i più famosi costituzionalisti dell'epoca. Ma, nonostante che nelle fasi costituenti del secondo dopoguerra mondiale sia riemersa una retorica parlamentarista volta a segnare un taglio netto con le esperienze antidemocratiche del ventennio precedente, tuttavia, a partire dalla fine degli anni '50, la ricordata tendenza accentratrice è ripresa seppure all'interno di pensieri e di contesti indiscutibilmente democratici (v., ad es., gli studi di G. Sartori, A. Predieri e altri).

Nei decenni successivi la tendenza s'è notevolmente rafforzata, sia grazie allo sviluppo di nuove forme di comunicazione politica (radio-televisione, *social networks*, etc.), sia a causa della «fine delle ideologie» e, conseguentemente, della dissoluzione dei «partiti di massa». Si tratta di fenomeni che hanno favorito la nascita e la proliferazione dei «partiti personali» - o, meglio, dei *leader's parties* - oppure la curvatura lideristica dei partiti che hanno conservato una qualche rilevanza alla loro struttura organizzativa.

Precisato ciò, occorre domandarsi come si sono adeguate o conformate le strutture istituzionali dei vari sistemi democratici alle tendenze appena descritte.

In tutti i casi s'è realizzata una concentrazione dei poteri di direzione politica sull'Esecutivo, rispetto al quale il partito o i partiti della maggioranza parlamentare funzionano come i canali di trasmissione delle istanze avanzate dai gruppi d'interesse politicamente o elettoralmente legati ad essi. Nello stesso tempo le aule parlamentari sono divenute il luogo del confronto e, in taluni casi, della mediazione tra i gruppi, comprese (talvolta) le forze dell'opposizione. Anche se in verità non necessariamente operano solo come momento teatrale, come taluni dicono, i dibattiti parlamentari nel migliore dei casi servono semplicemente ad attenuare eventuali forzature politiche e a conservare un minimo di interlocuzione tra la maggioranza e i partiti di minoranza, al fine di evitare che questi ultimi facciano preferibilmente ricorso a manifestazioni «di piazza», capaci di incrinare, anche mediaticamente, il consenso politico di chi governa.

Questi processi storici hanno caratterizzato tutte le democrazie occidentali, tanto se rette da sistemi presidenziali (o semi-presidenziali), quanto se di natura parlamentare. Tuttavia, specie nella letteratura politologica e costituzionale dei Paesi anglo-americani, è diffusa l'opinione che il primo ministro di un sistema parlamentare (come, ad esempio, quello inglese) goda di una libertà di scelta e di una capacità decisionale molto più marcate di quelle proprie di un Capo dell'Esecutivo di un sistema presidenziale (o semi-presidenziale) (v., ad es., gli scritti di C. L. Black, J. Mac Gregor Burns e altri).

La ragione specifica di ciò sta nel rilievo che, mentre in quest'ultimo il Presidente deve fare i conti con il potere di controllo e di spesa pubblica di un Parlamento che può avere - e non di rado ha - una maggioranza di opposto colore politico, al contrario il Presidente del Consiglio dei ministri di un sistema parlamentare è espressione - anzi è il *leader* - della stessa maggioranza politica presente in Parlamento. Questo *continuum* tra i due organi politici di vertice, cementato da una medesima elezione volta sia a formare la maggioranza parlamentare, sia a condizionare la composizione dell'Esecutivo, rende in via di principio il

Presidente del Consiglio di un sistema parlamentare molto più sicuro di poter imporre le proprie scelte e trasformarle in leggi dello Stato.

Questo fatto fa apparire una favola per il popolo l'idea che praticare una politica decisionista sia più facile in un sistema nel quale il Capo dell'Esecutivo è il frutto di un'elezione popolare diretta, distinta da quella volta a formare il Parlamento.

Ovvio, poi, che i sistemi parlamentari attualmente esistenti non sono tutti eguali. Tanto che, se il *Premier* inglese ha poteri sostanziali molto ampi, favoriti anche da un sistema elettorale che conduce ineluttabilmente a un bipartitismo per così dire strutturale, al contrario in altri sistemi, come quello italiano (caratterizzato da un'inveterata tendenza alla frammentazione politica), il Presidente del Consiglio è costretto continuamente a mediare le proprie posizioni con quelle dei suoi alleati (e marginalmente anche con gli avversari). Ma quest'ultimo è un tratto del sistema politico italiano, che, come s'è visto anche in recenti esperienze, nessuna riforma costituzionale o elettorale è oggettivamente in grado di trasformare.

## **2. La riforma relativa al c.d. Premierato comporta una revisione della complessiva forma di Governo e, in particolare, del ruolo del Presidente della Repubblica**

Venendo allo specifico progetto di riforma proposto dall'attuale Governo, la prima - e, per me, sconcertante - impressione sta nel fatto che tanto i proponenti quanto coloro che ne hanno approvato i contenuti sembrano non rendersi conto che stanno tentando di sostituire la forma di Governo prevista nella vigente Costituzione con un'altra totalmente diversa.

Questa mancanza di consapevolezza emerge, a mio avviso, dalla professata idea che per istituire la nuova forma di Governo sia sufficiente introdurre nella Carta costituzionale la norma sull'elezione diretta del Primo Ministro senza dover rivedere, quanto meno, tutto il sistema attuale dei *checks and balances* e senza stabilire norme di coordinamento tra quell'elezione e quella delle Camere, in modo da scongiurare il paralizzante esito di risultati divergenti, capaci di innescare blocchi di funzionamento del sistema, forieri di crisi *à la Weimar*.

La proposta, così come ora formulata, è totalmente manchevole sotto questi profili, con la conseguenza che vanifica in sostanza tutti gli attuali poteri di controllo spettanti al Presidente della Repubblica, senza introdurne altri. È infatti furbescamente ipocrita - non posso pensare che sia detto seriamente - la diffusa difesa governativa, secondo la quale, non essendo toccato dalla riforma l'art. 87 Cost., i poteri presidenziali risulterebbero intatti. La verità è che, quale supremo «moderatore» politico, il Capo dello Stato ha attualmente due poteri particolarmente importanti: la designazione del Presidente del Consiglio e lo scioglimento anticipato delle Camere. Per effetto del disegno di legge costituzionale qui discusso, entrambi questi poteri, che sono i più significativi della carica, vengono meno. Di

modo che al Presidente della Repubblica resterebbero solo i poteri di controllo formale, la nomina di cinque giudici costituzionali e, soprattutto, tanta *moral suasion*.

Tuttavia anche quest'ultima espressione della funzione presidenziale – di sicura importanza all'interno di società dominate dalla comunicazione di massa – risulta fortemente attenuata dal progetto se è messa a confronto con quella riferibile a un *Premier* direttamente eletto dal popolo. Nei casi di divergenze o di conflitto con il Capo dello Stato, il *Premier* vanterebbe infatti un pluspotere derivatogli dalla diretta investitura popolare, non certo paragonabile a quella «indiretta» di un Presidente eletto a Camere riunite, seppure a maggioranza qualificata o assoluta.

Il semplicismo con il quale è stato affrontato questo problema dal progetto qui esaminato contrasta con la difficoltà oggettiva di mettere a punto un sistema definibile come Premierato, che non a caso non è presente in alcun Stato del mondo (salvo la breve parentesi di Israele, sulla quale tornerò poi).

Il c.d. Premierato non è affatto assimilabile né al Presidenzialismo (ad es. USA), né al Semi-presidenzialismo (ad es. V<sup>a</sup> Repubblica Francese).

In America, per esempio, viene eletto il Presidente, ossia il Capo dell'Esecutivo, il quale forma un Governo a sua discrezione senza sottoporlo ad alcun consenso parlamentare, ma semplicemente a un *advice*. Per tutti gli anni di durata della carica (quattro anni), la continuità del Governo, in caso di morte o di impedimento del Presidente, è assicurata dal Vice-presidente, che è stato eletto in *team* con lo stesso Presidente. In Francia, invece, il Presidente è bensì il Capo dell'Esecutivo, ma a guidare il Governo c'è un Primo ministro che deve riscuotere con i suoi ministri anche il voto di fiducia parlamentare per poter esercitare le funzioni spettategli a norma della costituzione. Come già a Weimar – vero prototipo del Semipresidenzialismo – il Governo gode di una doppia fiducia: quella del Presidente della Repubblica e quella del Parlamento, di modo che, se esso viene sfiduciato dai parlamentari, il Capo dello Stato nomina un nuovo Premier (che si sottoporrà a sua volta al voto parlamentare).

Il meccanismo previsto dal Disegno di legge in discussione sul c.d. Premierato è necessariamente diverso e non privo di problemi irrisolti e, forse, irrisolvibili. In esso il Primo ministro, eletto direttamente dal popolo, è anche il Capo (e membro) di un Governo, che, secondo il Progetto, deve anche riscuotere la fiducia del Parlamento per poter operare nella pienezza dei suoi poteri costituzionali. C'è già in ciò una prima incongruenza giuridica: se il Premier è eletto dal popolo a che serve la fiducia parlamentare, vale a dire la fiducia di coloro che «rappresentano» quello stesso popolo che si è già pronunziato? Il compianto Stefano Rodotà, per definire casi del genere, parlava di «sgrammaticature». È vero che i parlamentari non sono giuristi, ma c'è un limite alla decenza (dico ciò nella presunzione che nessun giurista utilizzato dal Governo abbia potuto avallare tale cosa).

Tuttavia, che la confusione o l'incompetenza giuridica regnino sovrane tra i proponenti del Premierato è dimostrato pure dalla previsione del “*Premier in seconda*”, che, pur non eletto dal popolo, subentrerebbe a quello eletto dal popolo in caso di caduta del Governo in carica. Due *Premier*, due figure costituzionali opposte: l'una legittimata dal voto popolare, l'altra

dagli accordi tra i partiti e già prefigurata *ope legis* dalla Costituzione. In questo Paese – una volta patria del diritto – abbiamo avuto anche professori di diritto *ope legis*: risparmiatemi un Premier *ope legis*, che fa a pugni con tutti i possibili principi del diritto e rinnega persino la logica su cui si regge l'idea stessa del *Premierato*.

Ma il punto più delicato del Progetto è dato dai rapporti tra il Governo del *Premier* e il Parlamento in ordine alla formazione di un Esecutivo stabile. Manca nel Disegno di legge una norma che garantisca la formazione di una maggioranza parlamentare coerente con la posizione politica del *Premier* e, tanto meno, con il programma sulla cui base questi è stato eletto.

### **3. La difficile formazione di un Governo di fiducia parlamentare con un *Premier* eletto direttamente dal popolo**

Nel disegno di legge governativo è del tutto assente un meccanismo o, almeno, un principio volto ad assicurare che il *Premier* eletto abbia con una relativa certezza una “sua” maggioranza in Parlamento. La presupposizione di due distinte elezioni per l'uno e l'altro organo non assicura infatti che all'indomani delle operazioni elettorali vi sia nelle assemblee legislative una maggioranza «omogenea» rispetto alle posizioni politiche del *Premier* eletto, tale da assicurare a questi un decisivo sostegno alla realizzazione delle promesse fatte al suo elettorato e, soprattutto, tale da soddisfare quel bisogno di stabilità e di capacità decisionale che i fautori del c.d. *Premierato* adducono come principale ragione della loro proposta.

In una società nella quale lo spettro politico è frammentato in una pluralità di partiti (5 o 6 rilevanti) che agiscono opportunisticamente più che su base ideologica – come è quella italiana - è pura illusione pensare che un sistema elettorale altamente maggioritario possa garantire in partenza una coerenza tra la posizione politica del *Premier* e quella della maggioranza parlamentare. Anche perché la disgiunzione delle due elezioni – quella del *Premier* e quella del Parlamento - favorisce una dinamica, che già si è vista ed è risultata esiziale nell'unico caso di c.d. *Premierato* che si è avuto nella storia: il caso di Israele dal 1996 al 2001.

Ho avuto la fortuna di essere stato invitato nel 1995 dalla Corte Suprema israeliana per tenere una conferenza sui modelli di giudizio della costituzionalità delle leggi e di essere richiesto di un parere sulla legge sul «*Premierato*» che allora stava per essere avviata in quel Paese. Ho espresso allora le mie perplessità, simili a quelle qui esposte, ed ho subito constatato che esse erano pienamente condivise sia dall'allora Presidente della Corte Suprema di Israele, Itzhak Zamir, sia dai maggiori costituzionalisti di quel Paese, tra i quali il mio amico, sin dai tempi del nostro comune impegno in America all'Università di Yale, Aharon Barak (che in anni successivi diventerà anch'egli Presidente della Corte Suprema israeliana).

Qual'è la dinamica che tende a innescare il c.d. *Premierato*? In caso di governi di coalizione i possibili alleati faranno a gara a non schierarsi preventivamente con il *Premier*,



ma aspetteranno fino all'ultimo momento, anche dopo le elezioni parlamentari, per decidere definitivamente. Ciò è dovuto al fatto che il partito la cui adesione sarà decisiva per la formazione di una maggioranza parlamentare otterrà i maggiori vantaggi politici (ministeri-chiave, numero dei ministri, etc.). Inoltre, questo partito disporrà sempre di un pluspotere rispetto agli altri *partner* della coalizione, poiché da esso dipenderà il mantenimento in vita della coalizione governativa.

Tutto ciò non va a favore di un maggiore stabilità politica, né a favore di una più spiccata capacità decisionale, ma va in senso diametralmente opposto. Ed è esattamente quello che è successo in Israele, dove negli anni di vigenza del sistema il *Premier* è stato sempre ostaggio dei partiti estremisti (religiosi), i quali hanno imposto la loro linea politica a danno di quella predicata dal *Premier* stesso. Per questo motivo tale forma di Governo è durata *l'espace d'un matin* e non se ne è più parlato nella letteratura giuridica occidentale, salvo che da parte di qualche giurista italiano ignaro di tutto il dibattito mondiale sull'argomento.

Ho letto anche in questi giorni, e persino nei resoconti delle audizioni parlamentari degli esperti del settore, che alcuni noti studiosi hanno collegato alla proposta del «Premierato» effetti dirompenti rispetto al ruolo del Parlamento e finanche rispetto alla sopravvivenza della democrazia nel nostro paese. Mi sembrano opinioni nelle quali l'emozione o la passione politica prevalgono sull'analisi giuridica. In teoria il Parlamento conserverebbe intatto le sue prerogative, incluso il potere di sfiduciare il Governo. La vera «vittima» della proposta governativa è l'attuale configurazione del Presidente della Repubblica. È una modifica che personalmente non giudico positivamente in un sistema politicamente frammentato come il nostro, che ha un bisogno vitale di un *pouvoir modérateur*. Non ignoro, però, che vi sono molti sistemi democratici – si pensi al Regno Unito, la Germania, l'Austria e la Spagna – che hanno un Capo dello Stato dotato di poteri solo formali, che non incidono minimamente sul gioco politico.

Il vero punto della proposta governativa sul «Premierato» è, tuttavia, un altro: è che esso non funziona e, anzi, può produrre effetti diametralmente opposti a quelli che si prospettano i suoi proponenti, cioè la massima instabilità e l'accentuazione della frammentazione partitica. Infatti, poiché l'elezione popolare diretta del *Premier* è slegata da quella del Parlamento, si avrebbe che, anche se fossero temporalmente contestuali, ogni partito potenzialmente associabile alla maggioranza del Primo Ministro eletto (fuorché quello dello stesso *Premier*) tenderà a essere l'ultimo a convergere verso la coalizione governativa al fine di essere quello decisivo per la formazione e per l'attività del futuro Governo.

A contrastare questa dinamica – preannunciata e concretamente manifestatasi nell'analoga forma di Governo israeliano (1996-2001) – non basta certo l'approvazione di un sistema elettorale fortemente maggioritario, sia perché questa eventualità incontra limiti di costituzionalità che possono essere fatti efficacemente valere di fronte alla Corte costituzionale (questo è sicuramente il caso della proposta governativa, che, violando il principio di democraticità ex art. 1 Cost., trasforma in maggioranza parlamentare «assoluta» un'esigua minoranza effettiva), sia perché l'effetto di «trascinamento» dell'elezione del

*Premier* su quella parlamentare, tanto sbandierato dai sostenitori della riforma, funziona soltanto nei sistemi «bipartitici».

#### **4. L'idea migliore per rinforzare costituzionalmente la figura del Premier è quella della vecchia “Commissione D'Alema” (Iodo Salvi)**

In generale, il progetto di riforma costituzionale in esame rivela una notevole dose di dilettantismo giuridico e di superficialità politica. La cifra dell'improvvisazione giuridica più eclatante è data dalla ricordata proposta del c.d. candidato-*Premier* «collegato» (art. 94, lett. b.). Questa proposta - che scimmietta la figura del Vice-presidente dei sistemi presidenziali, ponendola in un contesto costituzionale del tutto inappropriato - contraddice palesemente tutti i principi che stanno a base del Disegno di legge qui discusso, come esposti nella Relazione di accompagnamento: personalizzazione o liderizzazione dell'indirizzo politico, stabilità della guida politica e della compagine di Governo, compattezza della maggioranza intorno al suo *leader*, e così via.

Sul piano politico, poi, l'attuale maggioranza dimostra di non aver imparato nulla dall'esperienza passata e di ripetere per l'ennesima volta l'errore di voler imporre a maggioranza la revisione di una parte importante della nostra Costituzione. Nel passato questo errore è stato compiuto dai governi di centro-sinistra (con la revisione del Titolo V°, nel 2001, e con la “riforma Renzi” nel 2014), che hanno pagato a caro prezzo, anche sul piano personale, l'arroganza del loro comportamento. Ora si accinge a ripeterlo anche il Governo in carica del centro-destra, il quale non attraverserà certo impunemente questo passaggio politico. La storia non insegna nulla a coloro che puerilmente pensano di essere superiori ad essa e ritengono, addirittura, di poterla cambiare pur con le debolissime forze di cui dispongono e nella totale mancanza di un progetto culturale degno di questo nome.

Come ci hanno insegnato i nostri Padri Costituenti, cioè coloro che hanno segnato il momento più alto della politica nella nostra storia nazionale, la Costituzione è «da casa di tutti gli italiani». E se questa casa deve essere modificata o aggiornata, ciò va fatto con il consenso di tutti o, quantomeno, con la partecipazione del più alto numero di parti politiche, incluse quelle più importanti dell'opposizione. Il significato dell'attuale art. 138 Cost. è chiarissimo in questo senso.

Eppure dalla storia parlamentare italiana, che è stata riportata anche nella documentazione preparata dai tecnici parlamentari per gli attuali riformatori, esiste una proposta che ha già ricevuto il consenso delle opposte parti politiche e che, tra l'altro, supererebbe tutte le difficoltà giuridiche proprie della proposta governativa sul «Premierato» e garantirebbe la contestuale ed efficace elezione popolare di un Primo Ministro con la sua maggioranza parlamentare. Si tratta della proposta approvata nel 1997 dalla c.d. Commissione D'Alema, il c.d. Iodo Salvi, (dal nome dell'allora Sen. Cesare Salvi, responsabile dei problemi dello Stato dell'allora PDS): una proposta che prevede la designazione del candidato *Premier* sulle schede elettorali per la Camera e il Senato, in modo

che con un'unica votazione risulterebbe eletto il Capo del Governo e, con esso, la maggioranza parlamentare che lo sostiene, secondo il principio *simul stabunt, simul cadent*.

In base a questa soluzione verrebbero soddisfatte tutte le esigenze politiche che sono addotte a sostegno dello sgangherato Disegno di legge costituzionale qui discusso (capacità d'indirizzo politico del *Premier*, stabilità governativa, etc.) e, nello stesso tempo, risulterebbero risolte tutte le serie difficoltà palesate dal progetto governativo. Certo, la maggioranza dovrebbe rinunciare al *totem* dell'elezione plebiscitaria del *Premier*, ma con molta probabilità guadagnerebbe anche il consenso del principale partito di opposizione, il quale sarebbe in difficoltà nel respingere una soluzione partorita nel passato da un importante giurista e politico della sua storia recente.

## 5. Conclusioni e repliche: la prospettiva del referendum confermativo

La discussione che si è svolta tra i componenti della commissione senatoriale “Affari costituzionali” non ha dissolto i miei dubbi, ma anzi li ha rinforzati. Ho avuto la netta sensazione che, come già nel ricordato passato, si stia usando la riforma costituzionale come arma politica contro l'avversario *ad maiorem gloriam* di chi la propone. Non è questa la via migliore per cambiare l'attuale forma di Governo e, forse, neppure la più efficace, nel senso che, come già accaduto nel passato, appare difficile che alla fine possa raggiungere il suo scopo.

Non dubito, Presidente Balboni, della sua sincerità quando dice che desidera pervenire a un compromesso con l'opposizione. Ma, come ci hanno mostrato i nostri Padri Costituenti, il compromesso si realizza sempre su posizioni intermedie tra quelle tenute in partenza dalle controparti. Se invece si pensa, come a me pare, che la maggioranza ritiene di poter collaborare con la minoranza solo se quest'ultima accede alle posizioni della prima, allora non si può parlare di compromesso, ma di qualcos'altro.

Vorrei anche ribadire che io non ho affatto pregiudizi contro l'ipotesi di un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se qualcuno ha avuto questa impressione si sbaglia. Ho detto, infatti, che, di fronte all'ormai generalmente accettata incapacità dei parlamenti moderni di stabilire indirizzi politici generali, è sul capo del Governo che vanno concentrati i più decisivi poteri di direzione politica, beninteso sotto il controllo del Parlamento stesso. Ho aggiunto pure, peraltro in sintonia con i maggiori studiosi dei sistemi comparati, che la situazione più favorevole per quell'occorrenza si riscontra nei sistemi parlamentari. Per questo mi sono rifatto alla “proposta Salvi”, che resta tutta all'interno della forma di Governo parlamentare.

Ciò che ho inteso dire nel mio intervento è una cosa ben diversa. Ho infatti detto che, per come è (malamente) congegnato e per le gravi carenze che lo connotano, il progetto di «Premierato» proposto dal Governo attuale non può funzionare ed è destinato a creare più problemi di quanti ne risolva, sia sul piano della stabilità dell'Esecutivo, sia su quello



dell'efficacia e dell'unità dell'indirizzo politico. Ho anche aggiunto che ciò non è un caso, poiché, come mostrano il 'precedente' d'Israele e il generale rifiuto di adottare tale modello nel resto del mondo, un sistema a elezione popolare diretta del Primo ministro mal si combina con un moderno parlamentarismo e, nello stesso tempo, è molto più difficile da architettare rispetto a un sistema presidenziale o a uno semi-presidenziale.

Per tutto questo, come ho già detto, mi sembra più ragionevole e più pragmatico riprendere la vecchia «proposta Salvi» accolta dalla Commissione D'Alema. Oltretutto, che questa possa essere una via possibile e risolutiva lo mostra il consenso espresso in questa sede su di essa dal Senatore Parrini, capogruppo in questa commissione del PD.

Si tratterebbe di un compromesso dignitoso per tutti, poiché, da un lato, un candidato *Premier* indicato nelle schede elettorali e vittorioso alle elezioni sarebbe perfettamente assimilabile a un'elezione popolare diretta e, dall'altro, l'essere quello stesso candidato esponente di una coalizione o di un partito vincente nelle elezioni parlamentari gli assicurerebbe una maggioranza per tutta la legislatura (poiché non potrebbe essere sostituito nel suo ruolo se non con una nuova elezione, salve le ovvie forme di supplenza temporanea).

Certo, se si fa del c.d. Premierato una riforma-bandiera per l'identità dell'attuale maggioranza la strada indicata appare impercorribile. Ma le bandiere, specie nei conflitti più aspri, finiscono spesso nella polvere. E questo potrebbe facilmente accadere, in caso di mancato compromesso, nel *referendum* confermativo successivo.

Non ci vuole molta fantasia per ipotizzare che, di fronte a una riforma che toglie al Presidente della Repubblica i poteri attuali più significativi per darli al *Premier*, il *referendum* diventerà oggettivamente un plebiscito tra queste due figure. Se allora ci saranno ancora gli attuali protagonisti in carica, sarà per forza di cose (e non per scelta politica) un Meloni contro Mattarella.

Se fossi un esponente dell'attuale maggioranza, cercherei di evitare in tutti i modi questo evento, che, come nel caso di Renzi, avrà probabili esiti negativi, poiché il conflitto verterà tra una forza tranquilla e consolidata, quella del Quirinale, contro una improvvisata ed "eversiva" o, quantomeno, avventurosa come quella di una destra che finora non aveva mai governato.

Come cittadino, che con il suo modesto contributo ha tentato di migliorare questo Paese, temo quell'evento, che ci riporterebbe a una spaccatura verticale tra le forze politiche: una spaccatura in ogni caso dannosa per le sorti della nostra democrazia, in quanto perpetuerebbe e, anzi, accentuerebbe quel «muro contro muro» tra le principali forze politiche, che impedisce di risolvere i gravi problemi dell'economia nazionale (*in primis*, il gigantesco debito pubblico) e di superare il peggioramento effettivo che, da oltre 20 anni, connota la vita di ogni cittadino nei suoi bisogni più elementari (sanità, scuola, istruzione universitaria, etc.).